



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO " L. CAMPANARI"

Via Monte Pollino, 39/45 - 00015 Monterotondo (RM)

Distretto 32 – Cod. Mec. RMIC88700G – Cod. Fiscale 97198510584

☎ 06/90085460

@ 06/9004032

🖨 RMIC88700G@istruzione.it

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

I Consigli di Classe per l'ammissione alla classe successiva prenderanno in esame:

- Il progresso rispetto alla situazione di partenza;
- Obiettivi del curriculum esplicito: profitto nelle discipline;
- Obiettivi del curriculum trasversale: metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche;
- Obiettivi del curriculum implicito: frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto;
- Risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla scuola;

Nel caso di ammissione alla classe successiva con voto insufficiente portato a sei decimi, deliberato a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all'alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare, verrà consegnato alle famiglie un modulo con il programma da svolgere autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà riscontrate.

Premesso che si concepisce la non ammissione come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e adeguati ai ritmi individuali, evento di cui le famiglie devono essere tempestivamente informate e a cui l'alunno deve essere accuratamente preparato, **l'ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal C.d.C. entro il mese di maggio e comunicata per iscritto alla famiglia**, in modo da consentire la dovuta preventiva informazione e poter condividere un eventuale piano di recupero individuale delle competenze per le quali l'alunno appare carente.

Per la non ammissione alla classe successiva si terrà conto dei seguenti fattori

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi;
- presenza di 3-4 insufficienze gravi/gravissime;
- mancata acquisizione dei prerequisiti necessari per poter seguire proficuamente il programma di studio della classe successiva;
- esiti insufficienti degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola, come risulta dai registri di classe, dai verbali dei consigli di classe; inadeguatezza e mancanza di efficacia del metodo di lavoro; scarso impegno e partecipazione;
- valutazione insufficiente del comportamento;
- validità di frequenza delle lezioni;
- frequenza non inferiore ai tre quarti dell'orario annuale

Considerato che nell'A.S. 2019-20 i giorni di lezione nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono 171 (1026 ore di lezione per le classi a tempo normale di 30 ore settimanali), le assenze massime consentite nella Scuola Secondaria sono: 256,5 ore = 42,75 giorni.

Per gli alunni della sezione musicale il monte ore è pari a 33 ore settimanali (33 ore settimanali x 34,2 settimane = 1128,6 ore annuali) pertanto, il numero massimo di assenze consentite è di 282,15 ore.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né delle attività alternative a tale insegnamento, il monte ore è decurtato di 34,2 ore, pertanto il tetto massimo di assenze è 222,3 ore (per le sezioni con funzionamento a 30 ore). In caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, dal momento dell'iscrizione la frequenza deve essere stata di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico della secondaria.

Questi criteri quantitativi sono mitigati dalla possibilità per il Collegio dei docenti di prevedere "motivate deroghe in casi eccezionali", richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Per gli alunni che frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado il giudizio di idoneità, riportato sul documento di valutazione, è espresso dal Consiglio di classe in decimi.

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs.59/2004 e successive modificazioni). Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di primo grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza. Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.

Il **GIUDIZIO DI IDONEITÀ** è formulato secondo i seguenti criteri:

- a. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;
- b. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- c. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative, per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque" o il "quattro");
- d. per essere ammessi all'esame non devono esser presenti più di tre valutazioni con insufficienze lievi (5) o tre valutazioni con insufficienze gravi (4).

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso", seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "Non ammesso".

In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi in sede di scrutinio finale, insieme al giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

APPLICAZIONE DEL CORRETTORE (BONUS): + 0,5 (Delibera del Collegio dei docenti del 20 maggio 2019)

L'applicazione del correttore è finalizzata all'apprezzamento del percorso personalizzato dello studente e viene decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari. L'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno. Verrà applicato in ragione dei criteri stabiliti dal Collegio docenti:

- Continuità o crescita nell'impegno nel triennio;
- Forme di collaborazione, sostegno ai compagni;
- Impegno nell'affrontare e superare le difficoltà di partenza (de pauperismo socio-culturale del nucleo familiare/forme di disagio...)
- Partecipazione responsabile e produttiva alle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari organizzate dalla scuola.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

VALUTAZIONE DI ALUNNE, ALUNNI, STUDENTESSE E STUDENTI IN OSPEDALE (D.Lgs.62/2017 art.22)

Per le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui all'articolo 12, comma 4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.

Nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato

(D.M. 3 ottobre 2017, n. 741 e circolare 1865 del 10 ottobre 2017)

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno. Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la Commissione d'esame, articolata in Sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Il nuovo esame prevede tre prove scritte: **ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE**. La prova di lingue si svolge nello stesso giorno ed è articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

IL **COLLOQUIO** è volto ad accertare le competenze trasversali acquisite dagli allievi con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza.

Il voto finale dell'esame di Stato viene deliberato dalla Commissione d'Esame, su proposta della relativa Sottocommissione. La valutazione finale, espressa in decimi, deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: **voto di ammissione e media voti delle prove scritte e del colloquio**.

Per gli studenti più meritevoli che abbiano ottenuto come voto 10, la **Commissione d'esame** può attribuire **la lode solo all'unanimità**

